



# COMUNE DI VARANO BORGHI

Provincia di Varese

Via S. Francesco, 1 – P. IVA 00263100125

Tel 0332.960119 – Fax 0332.961749

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**



e-mail: [ed.pubblica@comune.varano-borghi.va.it](mailto:ed.pubblica@comune.varano-borghi.va.it)

Sito internet: [www.comune.varano-borghi.va.it](http://www.comune.varano-borghi.va.it)

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

**Periodo 01 Aprile 2010 - 31 Marzo 2013**

Varano Borghi Lì, Gennaio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ROMEO Geom. Antonio

# **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in appalto del servizio assistenza e gestione in materia assicurativa e più in generale l'attività di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Varano Borghi, (cat. 6 "servizi assicurativi" – CPC 81402 – CPV 67221000 "servizi consulenza nel campo assicurativo") ai sensi dell'art. 1 della ex legge 28/11/1984 n. 792, come modificata dal Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 in vigore dall'1/01/2006;

Il servizio dovrà svolgersi alle condizioni e secondo le regole descritte nella lettera d'invito e nel presente capitolato d'onori.

L'attività di brokeraggio assicurativo prestata a favore del Comune di Varano Borghi dovrà inoltre compiersi nel rispetto delle norme, delle disposizioni legislative e dei regolamenti, attualmente in vigore e che dovessero essere emanati nel corso di validità dell'appalto.

## **ART. 2 CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio avverrà mediante esperimento di procedura ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni, stante che il valore del servizio risulta essere inferiore alla soglia di cui al comma 9 del medesimo articolo, come specificato al successivo art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni, in base agli elementi indicati nella lettera d'invito e corrispondenti valutazioni.

Nel caso di revoca o di risoluzione anticipata dell'incarico per un qualsiasi motivo, l'Amministrazione ha facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del Servizio.

## **ART. 3 PRESA SERVIZIO E DURATA DELL'INCARICO**

L'Aggiudicatario, si impegna ad iniziare lo svolgimento del servizio, su richiesta dell'Amministrazione, anche nelle more della stipula del contratto, entro il

termine che sarà indicato a mezzo di formale comunicazione, comunque solamente a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva. **L'incarico avrà durata triennale a decorrere dal 1° Aprile 2010 fino al 31 Marzo 2013, salvo l'esercizio dell'opzione di cui al successivo art. 4.**

Il termine di scadenza non necessita ne di comunicazione ne di disdetta, intendendosi stabilito precisamente nel presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla proroga espressa del contratto per altri tre anni successivi alla scadenza originaria del contratto principale, da esercitare, tramite raccomandata AR, entro 3 (tre) mesi precedenti alla scadenza del contratto. Peraltro l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla proroga contrattuale per una durata inferiore all'anno, nel caso intenda modificare le modalità di erogazione del servizio, procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto o non avvalersi più della collaborazione di un broker.

La proroga contrattuale si sostanzia nella prosecuzione del contratto principale agli stessi prezzi, patti e condizioni di quest'ultimo.

In caso di omessa comunicazione il contratto dovrà intendersi ad ogni effetto risolto.

Alla scadenza naturale, prorogata od anticipata dell'incarico, il Broker si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, ad assicurare la prosecuzione delle attività inerenti i contratti stipulati per tramite dello stesso per il periodo indicato dall'Amministrazione e comunque non superiore ai 90 giorni successivi alla data di cessazione dall'incarico.

Il Broker si impegna inoltre alla massima collaborazione al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Amministrazione.

#### **ART. 4 DIRITTO DI OPZIONE – FACOLTA' DI DISDETTA ANNUALE.**

Al Comune di Varano Borghi è riconosciuta contrattualmente la facoltà di disdire il contratto d'appalto al termine di ogni anno solare, senza obbligo di motivazione e con preavviso di 60 giorni precedenti la decorrenza dell'annualità successiva, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'esercizio della disdetta

non potrà determinare in capo all'appaltatore alcun diritto a vedersi riconosciute spese, danni o quant'altro, potendo lo stesso vantare semplicemente il corrispettivo delle prestazioni eseguite sino alla data di disdetta.

#### **ART. 5 CORRISPETTIVO**

Le prestazioni di cui al presente appalto non comportano alcun onere finanziario, né presente né futuro, a carico del Comune di Varano Borghi, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, come consuetudine di mercato, con una provvigione a carico delle compagnie assicuratrici, calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta sui premi imponibili assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker medesimo.

Le modalità di calcolo delle provvigioni dovranno essere sempre espressamente indicate dal Broker nelle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Le provvigioni non potranno eccedere per tutta la durata del servizio (ivi compresa l'eventuale proroga) quelle formalizzate dal broker al Comune nell'offerta economica formulata nella procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio qui disciplinato. L'Aggiudicatario è impegnato comunque a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quella dichiarata in sede di offerta.

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti della Compagnia di Assicurazione.

Nessun compenso potrà essere richiesto dal Broker nel caso in cui l'Ente non proceda alla stipula dei contratti assicurativi riguardanti eventuali proposte selezionate relativamente alle quali non si pervenga alla conclusione con buon esito.

**Il Broker non potrà richiedere alcun compenso relativamente ai contratti poliennali già in essere alla data di presa servizio, mentre spetteranno allo stesso le provvigioni relative ai premi dei nuovi contratti stipulati per il suo tramite, ovvero per gli eventuali rinnovi successivi alla scadenza in essere alla data di assunzione del servizio. Nel caso in cui il contratto di brokeraggio si risolva precedentemente alla scadenza dei contratti assicurativi l'Amministrazione provvederà a darne comunicazione scritta**

**alle rispettive Compagnie Assicuratrici ed eventualmente a modificare la “clausola broker” riportata nelle polizze che rimarranno comunque valide a tutti gli effetti. In tal caso il broker dovrà rinunciare ad ogni pretesa sui premi annuali relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del contratto.**

Ai soli fini di determinare la normativa applicabile per l’affidamento in appalto del servizio in questione si dichiara che il valore dello stesso è inferiore ad **Euro 193.000,00 IVA esclusa**. Nel triennio 2010/2013, con riferimento alla totalità dei contratti assicurativi già stipulati dal Comune di Varano Borghi e all’ammontare dei relativi premi corrisposti alle Compagnie di assicurazione, il valore del servizio è stimabile in circa **Euro 23.000,00 annue**, come desumibile dal seguente prospetto riepilogativo:

N°	OGGETTO POLIZZA	COMPAGLIA DI ASSICURAZIONE	SCADENZA	PREMIO ANNUO
01	Infortunati vari	Reale Mutua Assicurazioni	31.12.2010	€ 348,66
02	Furto/Rapina	AXA Assicurazioni	31.12.2010	€ 564,00
03	Incendio/vari	AXA Assicurazioni	31.12.2010	€ 1.397,00
04	Infortunati/vari	AXA Assicurazioni	31.12.2010	€ 537,00
05	Tutela giudiziaria	ARAG	31.12.2010	€ 1.282,00
06	Responsabilità civile/rischi vari	AXA Assicurazioni	31.12.2010	€ 10.031,00
07	Infortunati vari	AURORA	31.12.2010	€ 1.800,00
08	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€ 602,69
09	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€ 1.004,71
10	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€ 559,73
11	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€ 477,02
12	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€ 779,24
13	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€ 304,89
14	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€ 967,07
15	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€ 450,66

16	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€	522,01
17	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€	283,30
18	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€	652,86
19	Globale auto	UNIPOL ASSICURAZIONI	31.12.2010	€	250,00
				TOTALE	€ 22.813,84
				<b>IN FONDO</b>	<b>€ 23.000,00</b>
				<b>TRIENNIO</b>	<b>€ 69.000,00</b>

## **TITOLO II – SERVIZIO DI BROKERAGGIO**

### **ART. 6 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

#### **6. 1 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Broker si impegna a fornire al Comune di Varano Borghi supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

**1)** Attività propedeutica finalizzata alla selezione da parte dell'Amministrazione Comunale delle compagnie assicurative che offrono le migliori condizioni di mercato per l'affidamento del compendio assicurativo dell'Ente man mano che gli attuali contratti avranno scadenza. Tale attività dovrà comprendere:

- a) analisi preliminare dei rischi in capo all'Amministrazione Comunale e delle figure professionali o dipendenti coinvolti. Tale attività di analisi potrà essere attuata anche mediante dei sopralluoghi da effettuarsi presso le strutture da assicurare;
- b) analisi dei rischi trasferibili all'assicuratore e degli eventuali rischi, franchigie o scoperti sostenibili in proprio dall'Amministrazione e dalle figure professionali o dipendenti coinvolte;
- c) reperimento dei dati, informazioni e valori necessari ai fini delle analisi di cui sopra e alla predisposizione del programma assicurativo personalizzato per

l'Ente presso gli uffici comunali e/o le Compagnie assicurative detentrici delle polizze in scadenza ed eventuale collaborazione con l'attuale broker dell'Ente al quale è stata affidata la gestione dei predetti contratti;

- d) assistenza tecnica, su richiesta dell'Ente, nella valutazione a fini assicurativi del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
- e) impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative aderenti alle reali esigenze dell'Amministrazione ed alla limitazione dei costi a carico dell'Ente (comprendendo inoltre eventuali coperture attualmente non esistenti). I progetti assicurativi dovranno essere in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali e del mercato assicurativo, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc.;
- f) redazione dei capitolati tecnici delle coperture assicurative di cui intenderà dotarsi l'Ente (i quali dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione) e assistenza nella procedura di selezione delle compagnie di assicurazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, da proporsi nel termine che verrà indicato dall'Ente, in ragione dell'osservanza dei termini imposti dalle leggi;

L'attività preparatoria per la selezione delle compagnie con le quali successivamente dovrà precedersi alla stipula dei contratti assicurativi dell'Ente dovrà concludersi entro il termine perentorio richiesto dall'Amministrazione e comunque non oltre i tre mesi precedenti la scadenza dei contratti assicurativi attualmente in corso, salvo diverse disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

- 2)** Assistenza all'Ente, se richiesta, durante lo svolgimento delle selezioni e nella valutazione delle offerte, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena totalità delle scelte da parte dell'Amministrazione, nonché nella fase della stipula dei relativi contratti di assicurazione e controllo delle polizze proposte dalle compagnie per la sottoscrizione;
- 3)** gestione e/o collaborazione all'attività amministrativa del pacchetto assicurativo in corso all'atto dell'affidamento del servizio di brokeraggio e di quello successivamente acquisito, controllo sull'emissione delle polizze, delle

appendici, conteggi di premio, cambiamenti dei rischi e relativi mutamenti dei premi di polizza, scadenze di ratei, conguagli, certificazioni ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti, predisposizione di scadenziari e di riepiloghi delle operazioni finanziarie intercorrenti tra l'Ente e le Compagnie Assicuratrici con conseguenti comunicazioni all'Ente in tempo utile per l'effettuazione da parte di quest'ultimo dei dovuti pagamenti;

- 4)** assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e/o nuove esigenze dell'Ente;
- 5)** costante verifica del programma assicurativo dell'Ente per la conservazione nel tempo della sua efficacia tecnica e dell'equilibrio dei costi, con predisposizione di eventuali, opportuni aggiornamenti e modifiche, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente;
- 6)** assistenza tecnico-legale nella gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale e nell'eventuale contraddittorio con le Compagnie Assicuratrici, con l'obbligo, in caso di richiesta da parte del Comune, dell'analisi della situazione del singolo caso, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da pervenire, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente definizione del sinistro stesso;
- 7)** assistenza tecnico-legale nella gestione dei sinistri attivi e passivi che, pur riferendosi a periodo precedente, non siano ancora stati definiti alla data di affidamento del servizio di brokeraggio. Tale attività dovrà svolgersi, se opportuno o necessario, in collaborazione con il broker di cui l'Amministrazione Comunale attualmente si avvale per la gestione delle polizze in essere.
- 8)** report semestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte, anche con la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi; i dati necessari dovranno essere richiesti direttamente alle compagnie di assicurazione con cui il Comune avrà stipulato le polizze; elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli

elementi principali del programma assicurativo, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;

- 9) tempestiva trasmissione delle novità legislative e di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e valutazione del relativo impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- 10) resa di pareri e di consulenza su tematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione;
- 11) assistenza in materia assicurativa a favore degli Amministratori, dei dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti dell'Amministrazione che ne facciano richiesta per l'espletamento delle loro funzioni nell'ambito dell'Amministrazione;
- 12) predisposizione, se richiesto, di programmi assicurativi, previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale del Comune;
- 13) ogni ulteriore assistenza, anche con la produzione, su richiesta, di pareri scritti, che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento del servizio.

Il broker aggiudicatario si impegna a rendersi disponibile e presentarsi presso le sedi dell'Amministrazione ogni qualvolta gli venga motivatamente richiesto.

## **6.2 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Al Broker verrà affidata la gestione dei singoli contratti stipulati per il proprio tramite.

Restano in capo all'Amministrazione comunale l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, il pagamento dei premi di polizza a favore delle Compagnie Assicuratrici, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker aggiudicatario non potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato; non dovrà sottoscrivere documenti in nome e

per conto dell'Ente se non in possesso del preventivo, esplicito consenso da parte di quest'ultimo.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, modificare o integrare; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità degli amministratori e dipendenti del Comune, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla loro modificazione.

Il Broker risponderà dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Il Broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione del Comune di Varano Borghi ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo e a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta su incarico del Comune.

E' inoltre tenuto all'osservanza degli obblighi di riservatezza su tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, verrà a conoscenza in relazione di atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti l'Ente e i propri dipendenti e/o Amministratori.

Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto dallo stesso preposto in sede d'offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione.

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi, macchine e prodotti, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

#### **ART. 7 RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario dovrà individuare e comunicare all'Amministrazione un responsabile del presente appalto, iscritto all'Albo Broker e avente adeguata esperienza lavorativa relativamente al servizio in oggetto, il quale risponderà dello svolgimento complessivo del servizio nei confronti dell'Amministrazione comunale. In caso di prolungata assenza del responsabile del servizio, dovrà essere incaricata, in sostituzione, altra persona professionalmente adeguata.

## **ART. 8 POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE**

Il Broker aggiudicatario dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dalla ex Legge 28 Novembre 1984 N. 792 e s.m.i. e dal Codice delle Assicurazioni, con massimali e termini previsti dalla legge o dal provvedimento ISVAP in vigore alla data di aggiudicazione. **(dall'1.1.2010 minimo € 1.680.300,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri)**

## **ART. 9 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.**

Nell'ambito della gestione delle polizze, il Comune di Varano Borghi provvederà al pagamento dei premi al Broker che risulterà aggiudicatario del servizio, previa indicazione da parte dello stesso, almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti.

Il Broker provvederà a versare il corrispettivo alle/e Compagnia/e di assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, ciò anche indipendentemente dall'avvenuto o meno accredito a suo favore da parte del Comune di Varano Borghi dei corrispondenti importi, e trasmettere tempestivamente, gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate e la documentazione attestante la validità delle polizze, da acquisire agli atti del Comune.

Nel caso che il Broker non provveda al pagamento dei premi alle/e Compagnia/e di assicurazione entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

## **ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.**

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

E' vietato, in ogni forma, il subappalto del servizio.

## **ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1 - Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e nella qualità del servizio

reso, l'Amministrazione Comunale procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando il broker a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Il broker, entro lo stesso termine perentorio, potrà fornire le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere e le giustificazioni addotte risultassero non convincenti, è facoltà dell'Amministrazione considerare risolto di diritto il rapporto.

2 - Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi:

- a) abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
- b) motivi di pubblico interesse;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) violazione delle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- e) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali od alle disposizioni di legge relative al servizio;
- f) cessione del contratto a terzi e/o subappalto;
- g) sospensione o perdita dell'iscrizione all'Albo ex Legge n. 792/1984 o, comunque, pur nelle more del relativo provvedimento, l'essere incorso in una delle condizioni che la legge prevede per la cancellazione medesima;
- h) fallimento ovvero altra causa comportante la sospensione o cancellazione dall'Albo professionale;
- i) mancata stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali;
- j) mancato reintegro della cauzione definitiva.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, da notificare mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

3 - L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire lo stesso per causa non imputabile allo stesso secondo il disposto dell'art. 1672 del C.C.

#### **ART. 12 MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE**

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Responsabile del Servizio che sarà indicato dalla Giunta Comunale nel preventivo provvedimento di presa atto della dell'esigenza di pervenire alla risoluzione. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'appaltatore con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 13 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE**

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'affidatario inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese da sostenere da parte dell'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non basti, da eventuali crediti dell'affidatario.

Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia richiesta dall'affidatario allo stesso viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate (come meglio specificato all'art. 4) e la restituzione del deposito cauzionale.

#### **ART. 14 RECESSO**

In qualunque momento dell'esecuzione, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

L'Amministrazione dovrà darne motivato preavviso almeno 15 giorni prima mediante lettera raccomandata AR.

La presente disposizione non si applica in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 4.

Sia in caso di recesso che di risoluzione del contratto di brokeraggio i contratti di assicurazione attivati dall'ente rimarranno validi a tutti gli effetti e l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento del servizio, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

#### **ART. 15 VARIAZIONI - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni variazione che si verificasse in corso di contratto in merito alla propria ragione sociale, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

#### **ART. 16 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il Comune fornisce al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti in proprio possesso necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il servizio.

L'Amministrazione si impegna a:

- comunicare tempestivamente al Broker qualsiasi accadimento che rappresenti sinistro attivo o passivo o comporti variazioni di rischio;
- rendere noto, in occasione delle procedure per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker.

#### **ART. 17 PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

Il Broker impiegherà nell'espletamento dell'appalto professionisti e personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza che dovranno astenersi dal divulgare

notizie, pratiche e corrispondenza di cui siano venuti in possesso nell'esercizio affidato dal Comune.

Le generalità dei predetti dovranno essere comunicati prima di avvalersene nel servizio e il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alla regolarità delle posizioni del Broker, dei soci, titolari, dipendenti o quanti si occupano del servizio appaltato, sotto i profili giuridici, assicurativi, retributivi, fiscali ecc..., chiedendo la documentazione del caso per accertarne la correttezza secondo legge.

Ove il Broker rifiuti, ovvero non risulti in regola, il Comune procederà alla diffida, a mezzo lettera raccomandata, fissando nella medesima un termine affinché la controparte provveda al riguardo; decorso tale termine e persistendo l'inadempienza il Comune potrà dichiarare unilateralmente risolto il contratto.

#### **ART. 18 ACCERTAMENTO DANNI**

Il Comune ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

#### **ART. 19 DEPOSITI CAUZIONALI**

L'aggiudicatario per partecipare alla procedura di gara dovrà presentare una **cauzione provvisoria** conforme a quanto stabilito dall'art. 75 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni e ai modelli stabiliti dal decreto Ministero Attività produttive n. 123/2004 (G.U. n. 89/04). Ai sensi dell'art. 75 comma 1 del Decreto Legislativo Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni la cauzione è stabilita nella misura del 2% del premio assicurativo lordo, **pari ad Euro 1.380,00.**

Ai sensi dell'art. 75 comma 3 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni la cauzione provvisoria può essere bancaria o assicurativa, con impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo stimato del servizio, qualora risultasse aggiudicatario.

Tale cauzione definitiva prevista dall'art. 113 Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni verrà svincolata ai sensi dell'art.

113 comma, 3 Decreto Legislativo. 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà essere presentata al Comune di Varano Borghi a seguito di formale comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva ed entro i termini stabiliti nella richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. La cauzione definitiva, é fissata nella misura di **€ 6.900,00**, pari al 10% dell'importo stimato del servizio, dovrà avere validità per almeno 180 giorni successivi al termine del periodo della durata del contratto e dovrà essere prodotta con una delle seguenti modalità:

- a) atto di fideiussione;
- b) polizza fidejussoria.

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:

1. la rinuncia espressa del fideiussore al diritto di preventiva escussione del debitore principale nonché l'espreso impegno a provvedere al relativo pagamento sino all'importo massimo assicurato entro 15 giorni dalla comunicazione di richiesta di incameramento da parte dell'Amministrazione senza alcuna altra formalità ed a semplice richiesta dell'Ente assicurato.
2. la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa o dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente garantito.

A tal riguardo si precisa che verranno accettate unicamente polizze fidejussorie emesse da Istituti di Credito Bancario oppure emesse da Compagnie Assicurative autorizzate alla gestione del ramo cauzioni presso Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (I.S.V.A.P.) oppure emesse da Compagnie di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 ed in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma del D.P.R. n. 115 del 30.03.2004.

La cauzione definitiva verrà restituita alla scadenza del contratto di appalto, sempreché non sussistano motivi di rivalsa per inadempienza contrattuale o per risarcimento danni.

A tal fine l'Amministrazione Comunale, fatti salvi i diritti che la legge le garantisce in materia di contratti, avrà la facoltà di rivalersi di propria autorità sulla cauzione, per le spese e per i danni che dovesse subire per l'inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa Aggiudicataria.

## **ART. 20 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE O ESCLUSIONI SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE**

La ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro il termine che verrà indicato nella comunicazione inerente l'aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa, quanto segue:

1. Attestazione, da parte della competente autorità, dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ai sensi della normativa vigente;
2. Attestazione di merito tecnico, rilasciata dal soggetto pubblico, per ognuno degli Enti indicati nell'istanza di ammissione alla gara, dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà.
3. cauzione definitiva di cui all'art. 19 del presente capitolato;
4. polizza assicurativa di responsabilità civile di cui al precedente art. 8;
5. elenco nominativo, qualifiche e competenze del personale che verrà impiegato nell'appalto, ivi compreso il nominativo del responsabile dell'appalto, iscritto all'Albo Broker;
6. documentazione antimafia (art. 9 D.P.R. 252/98) consistente nel certificato della camera di commercio, non antecedente a 6 mesi dalla data d'indizione della gara, recante la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31.5.65 n. 575 e s.m.i.";
7. Ogni altra documentazione che verrà richiesta per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, ad eccezione di quelli verificabili d'ufficio;

## **ART. 21 CONTRATTO**

Il rappresentante legale dell'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro i termini che verranno comunicati dall'Ente appaltante.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi

del Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. E' a carico dell'Amministrazione Comunale la sola IVA, se ed in quanto dovuta.

Ove nel termine perentorio sopra previsto l'Impresa non ottemperi a quanto richiesto, o non risulti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti, o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

E' fatta salva comunque la facoltà di rivalersi sulla Ditta inadempiente per il recupero del danno conseguente.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 22 VINCOLI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario resta vincolato verso l'Amministrazione Comunale dal momento dell'aggiudicazione. Per contro l'Amministrazione appaltante sarà vincolata verso l'aggiudicatario dal giorno in cui sarà comunicata la definitiva approvazione del verbale di gara.

#### **ART. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici comunali competenti per le finalità di aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente bando e successivamente trattati per la gestione del relativo contratto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. I dati medesimi potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche per fini istituzionali, nonché ai soggetti titolari per Legge del diritto di accesso ai documenti amministrativi comunali. In relazione al trattamento dei dati personali gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art 13 della citata Legge. Tutta la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara non sarà restituita ma conservata agli atti del Comune di Varano Borghi.

#### **ART. 24 FORO COMPETENTE**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Varese, con espressa esclusione del ricorso al Collegio Arbitrale.

#### **ART. 25 RIFERIMENTI DI LEGGE**

per quanto non espressamente indicato nel presente Bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia e le norme contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Sono fatte salve eventuali richieste, che dovessero rendersi necessarie in adempimento a disposizioni normative che diverranno vigenti e vincolanti tanto in sede di sottoscrizione del contratto, quanto durante l'esecuzione del servizio.